

Deliberazione Giunta regionale 26/09/2019, n. 38/29

Legge Regionale n. 32 del 2 agosto 2018 recante “Norme in materia funebre e cimiteriale”. Art. 23, comma 2 “Autorizzazione al trasporto funebre”. Indirizzo interpretativo e applicativo.

[Pubblicato sul BURAS n. 47 del 31/10/2019]

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che alcuni Comuni hanno richiesto chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 23 “Autorizzazione al trasporto funebre”, comma 2, della legge regionale n. 32 del 2 agosto 2018 recante “Norme in materia funebre e cimiteriale”, che testualmente recita: ”L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto”.

L'Assessore sottolinea che, a seguito dell'entrata in vigore della suddetta legge, sono emerse alcune criticità operative e applicative in relazione alle funzioni in capo agli ufficiali di stato civile, in quanto tale norma sembrerebbe palesare che l'autorizzazione al trasporto funebre, di competenza del Sindaco, sia da intendersi ricompresa nell'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione di competenza degli ufficiali di stato civile. In particolare, ciò comporterebbe l'attribuzione a questi ultimi anche della competenza del rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre e ciò sarebbe in contrasto con il ruolo degli ufficiali di stato civile in quanto, agendo nella veste di Ufficiali di Governo, le relative attribuzioni sono riservate alla competenza legislativa statale.

L'Assessore prosegue evidenziando che un'ulteriore problematica scaturisce riguardo all'aspetto tributario, in quanto l'autorizzazione al trasporto è assoggettata all'imposta di bollo che non può, invece, essere apposta sull'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione in quanto trattasi di autorizzazione rilasciata per motivi di salute pubblica.

In merito a tali problematiche, l'Assessore richiama, innanzitutto, l'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990 che recita “L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art.141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello stato civile”, così come ribadito dall'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 che al comma 1 prevede testualmente “Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa”.

Riguardo all'autorizzazione al trasporto funebre, l'Assessore richiama l'art. 23 del medesimo D.P.R. n. 285/1990 che recita “L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero”, come peraltro ribadito nella Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993, paragrafo 5.2 “In generale l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso”.

L'Assessore, in considerazione delle norme succitate, conviene sulla necessità di addivenire a un'interpretazione del predetto comma 2, dell'art. 23, della L.R. n. 32/2018, in quanto seppur non possibile attribuire con legge regionale una nuova funzione agli ufficiali di Stato Civile, essendo le relative attribuzioni riservate alla competenza legislativa statale, né giuridicamente possibile confondere le due distinte funzioni, appare evidente che l'intento di tale norma regionale sia quello di semplificare al massimo le procedure.

Pertanto, l'Assessore propone che il suddetto comma 2, dell'art. 23, sia interpretato nel senso che l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile, contenga anche l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco o dal dirigente/funziario delegato dal Sindaco, intendendo che deve essere rilasciato un unico atto contestuale contenente entrambe le autorizzazioni richieste provenienti dalle autorità competenti. Nel caso in cui sia la medesima autorità competente a rilasciare entrambe le autorizzazioni (come nel caso in cui, ad esempio per ragioni legate alla dimensione dell'Ente locale e/o per efficienza dell'azione amministrativa, la stessa persona svolga le funzioni di Ufficiale di stato civile per alcuni atti e funzionario delegato dal sindaco per altri) sarà sufficiente apporre un'unica sottoscrizione, negli altri casi occorreranno le due diverse sottoscrizioni (una dell'Ufficiale di stato civile e l'altra del Sindaco o dal suo delegato).

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale aggiunge infine, che tale atto contestuale, comprendendo anche l'autorizzazione al trasporto, deve essere assoggettato all'imposta di bollo.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità

Delibera

- di approvare che il comma 2, dell'art. 23, della L.R. n. 32/2018 che recita "L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto" venga interpretato nel senso che l'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'Ufficiale di stato civile, deve contenere anche l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco o dal suo dirigente/funziario delegato, intendendo che deve essere rilasciato un unico atto contestuale contenente entrambe le autorizzazioni richieste provenienti dalle autorità competenti;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Solinas
Il Direttore Generale
Medde